



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

LOTTO 1

Capitolato speciale di polizza dell'assicurazione

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Decorrenza ore 24.00 del 30.06.2022

Scadenza ore 24.00 del 30.06.2024

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE ATTIVITA'

DEFINIZIONI

COMPAGNIA E/O SOCIETA'

Impresa Assicuratrice.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

ASSICURATO

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

POLIZZA

Il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNI

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

FRANCHIGIA

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

PERIODO ASSICURATIVO ANNUO

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

BROKER INCARICATO

Assiteca S.p.A. Filiale di Livorno – Piazza Damiano Chiesa, 41 Livorno -, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

APPALTATORE / SUBAPPALTATORE

La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.

DIPENDENTI

I dipendenti dell'Assicurato nonché le persone fisiche di cui - ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto di lavoro - l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata e per le quali, ai sensi di legge, faccia carico all'Assicurato l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL.

Sono compresi:

- i dipendenti dell'Assicurato distaccati temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- i lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- ogni altra persona (es. borsisti, studenti, etc.);

per i quali, ai sensi di legge, l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL sia posto a carico all'Assicurato;

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE

L'ammontare delle retribuzioni annue corrisposte dal Contraente ai dipendenti e ai non dipendenti (al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti) nonché le remunerazioni erogate agli amministratori.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il Contraente/Assicurato ERP Massa Carrara S.p.A. gestisce tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Massa Carrara attraverso prestazioni amministrative, tecniche e contabili per mezzo delle quali si assicura il costante e corretto utilizzo del patrimonio, nonché il rapporto giuridico-economico con l'utenza insediata.

Sinteticamente le attività sono le seguenti:

- stipula dei contratti di locazione
- consegna degli alloggi agli assegnatari e ripresa in consegna degli alloggi rilasciati
- accertamento periodico e dinamico dei redditi delle famiglie assegnatarie
- determinazione, aggiornamento, ricalcolo dei canoni di locazione
- controllo sulle variazioni intervenute nei nuclei familiari degli assegnatari
- recupero delle somme dovute dall'utenza per i servizi a rimborso
- contestazione dei ritardati pagamenti ed applicazione delle eventuali penalità
- esercizio delle azioni, giudiziali ed extragiudiziali, avverso gli inadempimenti degli obblighi contrattuali o condominiali
- partecipazione e controllo sull'attività degli organi condominiali in fabbricati a proprietà mista
- attivazione delle necessarie forme di amministrazione e gestione nei fabbricati interamente di proprietà comunale
- rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione dei lavori richiesti dai singoli assegnatari a proprie cura e spese
- accatastamento degli immobili e successivi aggiornamenti
- gestione del procedimento di alienazione degli alloggi inseriti nei piani di vendita approvati ai sensi della Legge 560/1993
- attuazione dei programmi di manutenzione, di recupero edilizio nonché di nuova costruzione rivolti alla conservazione o all'incremento del numero di alloggi attraverso lo studio, la progettazione, e l'esecuzione degli interventi per conto dei Comuni proprietari
- attività di pronto intervento e manutenzioni ordinarie, con esclusione di riparazioni o interventi posti a carico degli assegnatari, a norma di contratto e di regolamento

L'Azienda può estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli sopra indicati.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Azienda, qualora non gestisca in proprio servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altre Aziende od Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la RC che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

Si devono intendere espressamente comprese le attività previste dal D.lgs n. 81/2008.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

2.2 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **90°** giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

2.3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il presente contratto non è soggetto alla regolazione del premio. Pertanto lo stesso resta invariato per tutta la durata contrattuale, indipendentemente dal parametro utilizzato per il calcolo del premio - Retribuzioni Annue Lorde - indicato nella scheda di polizza. Si precisa che tale dato corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e che tale indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio ed il conteggio del premio.

2.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.

2.6 DURATA DEL CONTRATTO - RESCINDIBILITÀ

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta del Contraente, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni economiche e normative in corso - al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto - per un periodo massimo di **180** giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio, salvo in caso di recesso per sinistro.

Trattandosi di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC, da inviarsi all'altra parte almeno **120** giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa si obbliga ad inviare unitamente alla comunicazione di recesso una statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. 1.8, a pena di inefficacia del recesso stesso.

2.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

2.8 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società a cadenza minima semestrale - entro 15 gg da richiesta - si impegna a fornire al Contraente una statistica aggiornata comprendente un dettaglio dei sinistri così composto:

- a) estremi controparte;
- b) data evento;
- c) casistica/tipologia evento;
- d) luogo/località/ubicazione di accadimento;
- e) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato);
- f) importo riservato;
- g) importo liquidato.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

In caso di incompletezza delle informazioni di cui ai punti a/b/c/d/e/f/g sopra indicati, e/o nel caso di mancato rispetto della tempistica sopra prevista, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 10 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 500,00. Il Contraente, a suo insindacabile giudizio, potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere un aggiornamento statistico in data diverse da quelle indicate.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, si precisa che gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati, con invio a cadenza semestrale, e che a seguito dello svincolo della garanzia definitiva l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

2.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

2.10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti

alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

2.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

2.12 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato..

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

2.13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

2.14 COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

2.15 CLAUSOLA BROKER

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche

a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

2.16 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

3.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

3.3 SOGGETTI ESCLUSI DAL NOVERO DEI TERZI

Ai fini dell'assicurazione RCT si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone giuridiche che fisiche (compresi i lavoratori "con contratto di somministrazione" ai sensi del D.Lgs. 276/2003 nonché i tirocinanti) vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato.

Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, per morte e lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO). In caso contrario saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

3.4 PRECISAZIONI DI GARANZIA

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa intendersi limitativo della garanzia assicurativa, ferme restando le "Esclusioni" di cui alla norma 3.5 che segue, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante:

- dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a fiere, mostre, esposizioni, convegni, seminari e manifestazioni promozionali, attività dopolavoristiche e ricreative in genere, compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate;
- dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori di lavoro del Contraente;
- dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
- dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande nonché dalla gestione di spacci, mense e bar aziendali, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati, anche a prestatori di lavoro;
- dalla proprietà e/o esercizio e/o manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
- dalla proprietà e/o dall'impiego di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere (ad es.: biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, ecc.), nonché dalla proprietà e/o dall'impiego di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali; fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e ss.mm. e ii.;
- per danni cagionati a terzi dai propri dipendenti durante lo svolgimento di mansioni esterne;
- da esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché da esecuzione di lavori anche edili di installazione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, inerenti alla propria attività;
- dall'esercizio di servizi di sorveglianza, anche armata, e dalla proprietà od impiego di cani;
- dall'impiego di squadre antincendio o di pronto intervento in genere;
- dall'esistenza di officine per l'attività interna di manutenzione e riparazione di veicoli, attrezzature, macchinari, impianti e strumentazione in genere, comprese le officine mobili;
- dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di olio combustibile, depositi e/o colonne di distribuzione di carburante per uso dell'Assicurato, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non;
- ai soggetti non qualificabili come prestatori di lavoro del Contraente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, personale in comando da altro Ente o Azienda, collaboratori, consulenti, tirocinanti, borsisti, studenti, stagisti, tutor, docenti) che partecipino ad attività o prestino la loro opera per conto o su autorizzazione del Contraente o per iniziative promosse o autorizzate dal Contraente medesimo. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa nei loro confronti, salvo in caso di dolo;

Relativamente ai lavori, attività e servizi affidati a terzi, l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ferma restando la facoltà della Società di agire in via di rivalsa nei confronti delle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici incaricate dell'esecuzione dei medesimi, se ed in quanto responsabili dei danni.

3.5 ESCLUSIONI

Salvo diversa specifica pattuizione di cui alla successiva sezione 4.0 - Condizioni particolari e delimitazioni, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e ss.mm. e ii., nonché da impiego di aeromobili;
- b) da furto, salvo si tratti di danni cagionati a terzi da persone che, per compiere l'azione delittuosa, si siano avvalse di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato o per suo conto, per l'esecuzione di lavori, sempre che il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità;
- c) a fabbricati, cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, se derivanti da lavori che implicino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive;
- d) cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o - qualora si tratti di lavori di riparazione, manutenzione o posa in opera - non avvenuti durante l'esecuzione dei medesimi;
- e) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo si tratti di danni da inquinamento accidentale e cioè conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture;

Sia l'assicurazione RCT sia l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) conseguenti o derivanti da campi elettromagnetici;
- j) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- k) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere.

3.6 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale degli Amministratori, dei Dirigenti e dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato nonché di collaboratori e altre persone (ad es.: personale in comando da altri enti o aziende, consulenti, borsisti, stagisti, tirocinanti, soggetti messi alla prova oppure occupati in progetti di inserimento lavorativo, etc.), per danni - per morte, lesioni o danneggiamenti a cose - involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nell'espletamento delle rispettive funzioni, mansioni o attività svolte per conto dell'Assicurato Contraente, comprese quelle derivanti dalle attribuzioni previste ai sensi della normativa in tema di sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.).

La presente estensione è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti per la garanzia RCT, salvo il caso di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri Prestatori di lavoro, in occasione di servizio, per le quali il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia RCO.

3.7 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento di danni a terzi e fatta eccezione per il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di: amministratori, prestatori di lavoro e collaboratori dell'Assicurato, di ogni altro soggetto partecipante all'attività descritta in polizza nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile personale è garantita dalla presente assicurazione, fatta salva l'esclusione dei terzi appaltatori o subappaltatori.

3.8 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro **30** giorni dal momento in cui il competente ufficio del Contraente ne è venuto a conoscenza. Si conviene tra le Parti che per data di presa conoscenza deve intendersi quella di ricevimento della richiesta scritta di risarcimento inoltrata dal terzo danneggiato o suo avente diritto.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

3.9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

La Società si impegna a comunicare sempre in tempo utile all'Assicurato la designazione del legale incaricato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

Si precisa inoltre che:

- a) la Società si impegna a concordare e sottoscrivere un "Protocollo di gestione sinistri condiviso" con il Contraente, al fine di definire e formalizzare le modalità di istruzione e gestione delle pratiche, con precisa indicazione di ruoli e competenze stabilite per entrambe le parti con relative tempistiche, in un'ottica comune di efficienza ed economicità nella gestione delle pratiche stesse;
- b) gli importi relativi alle spese per legali e/o tecnici necessari alla difesa del Contraente/Assicurato non rientrano nel calcolo delle franchigie e/o scoperti previsti in polizza;
- c) nel caso di danno che, in esito agli accertamenti eseguiti dalla Società, venga quantificato in una somma di entità inferiore alla franchigia frontale prevista al successivo Art. 3.10, la Società prima di proporre il risarcimento al terzo danneggiato è tenuta ad informare preventivamente il Contraente mediante proposta formale di definizione in esito agli accertamenti effettuati. Il Contraente può esprimersi in proposito entro 15gg mediante comunicazione motivata. In assenza di tale riscontro entro tale termine, la Società si riterrà autorizzata a procedere secondo quanto proposto.

3.10 - FRANCHIGIA FRONTALE

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza si intende prestata con applicazione di una franchigia frontale RCT, il cui ammontare viene indicato al successivo art. 5.2, fatti salvi i casi di specifiche garanzie per le quali nel medesimo articolo venga previsto un importo minimo non indennizzabile od una franchigia di ammontare superiore. Le garanzie di cui all'Art. 3.1.B (RCO) e 4.1 (Malattie professionali) vengono prestate senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto.

3.11 – MODALITÀ PER IL RECUPERO DELLE FRANCHIGIE

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo delle franchigie (e/o scoperti) contrattuali. La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società invierà al Contraente e per conoscenza al broker una richiesta formale di rimborso, mediante raccomandata A.R. o PEC, comprendente la documentazione (atti di quietanza sottoscritti o documenti equivalenti) comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri liquidati per i quali sussiste una franchigia a carico del Contraente/Assicurato.

Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Medesima procedura verrà applicata per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI (sempre operanti)

4.1 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

4.2 LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER LA RC DA PROPRIETÀ DI FABBRICATI

In relazione alla coesistenza di una distinta assicurazione "Globale Fabbricati" stipulata dal Contraente, che prevede, relativamente alla garanzia per la Responsabilità civile derivante da proprietà di fabbricati, un massimale unico di euro **10.000.000,00 (NB: importo minimo previsto dal capitolato lotto 3 Globale Fabbricati, sul quale non è consentito apportare varianti in riduzione, ma eventualmente solo in incremento)**, le parti si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione viene prestata **in secondo rischio** per le garanzie prestate dalla specifica sezione dell'anzidetta polizza coesistente, che - unitamente alle specifiche definizioni - devono intendersi pertanto come espressamente richiamate nella presente assicurazione. Vale a dire che quest'ultima deve intendersi operante limitatamente alla parte di danno eccedente i massimali previsti nella specifica Sezione RCT Fabbricati dalla polizza in premessa e nei limiti dei massimali indicati nella presente assicurazione.

Per i fabbricati non inclusi nella Globale Fabbricati, la garanzia opererà a prima rischio.

4.3 COMMITTENZA VEICOLI

A parziale deroga dell'art. 3.5 Rischi Esclusi, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

4.4 AFFIDAMENTO AUTO

A parziale deroga dell'art. 3.5 Rischi Esclusi, posto che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, automezzi di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente dei menzionati automezzi a causa di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

4.5 DANNI DA FURTO COMMESSO CON USO DI IMPALCATURE O PONTEGGI DELL'ASSICURATO

Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature o ponteggi, eretti dall'Assicurato o per suo conto, l'assicurazione è operante con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 5, art. 5.2.

4.6 DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA

Relativamente ai danni cagionati alle cose di terzi in consegna o custodia dell'Assicurato o di suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazione, carico o scarico, la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 5, art. 5.2.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.5 Esclusioni, sono esclusi i danni:

- a impianti, macchine, attrezzature e strumenti di lavoro, subiti in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario;

- a beni in leasing o altra forma di locazione finanziaria all'Assicurato;
- a oggetti preziosi (pietre e metalli), denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.

4.7 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

Relativamente ai danni a fabbricati, derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno, l'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 5, art. 5.2.

Sono in ogni caso esclusi dall'assicurazione i danni che derivino da lavori che implicino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

4.8 RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

A parziale deroga dell'art. 3.5 Rischi Esclusi, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni verificatisi dopo il compimento di lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione di impianti, in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

La presente estensione vale per i lavori iniziati in data successiva alla data di effetto dell'assicurazione e ha effetto per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società non oltre due anni dal compimento dei lavori.

La stessa è operante relativamente ai lavori eseguiti direttamente dall'Assicurato, dai suoi prestatori di lavoro o, per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente, eseguiti da terzi.

Sono esclusi i danni:

- alle cose installate, poste in opera o alle parti direttamente oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione, comprese le spese inerenti la sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario di prodotti, da chiunque fabbricati;

La presente garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 5, art. 5.2.

4.9 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Relativamente ai danni da inquinamento di natura accidentale, come definiti all'art. 3.5 Esclusioni, l'assicurazione è operante con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 5, art. 5.2.

4.10 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Relativamente ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, o comunque da impossibilità di fruire di beni o servizi, l'assicurazione è operante a condizione che detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se derivante da mancata o irregolare erogazione di gas, acqua, energia elettrica o calore, purché non dovute a scioperi in genere. Per i casi dovuti a mancata o irregolare erogazione dei servizi sopraelencati la garanzia è operante purché i danni indiretti siano conseguenti a un danno diretto determinato dalla stessa mancata o irregolare erogazione dei medesimi servizi.

La presente garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 5, art. 5.2.

4.11 DANNI DA INCENDIO

Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l'assicurazione è operante per ogni sinistro con l'applicazione dei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 5, art. 5.2.

Qualora coesistano altre coperture per lo stesso rischio, prestate nell'ambito di polizze incendio e a condizione che le stesse siano valide ed operanti, la presente assicurazione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalle anzidette altre polizze.

4.12 DANNI A VEICOLI

Relativamente ai danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, come pure per i danni a veicoli di terzi o prestatori di lavoro che trovino in parcheggio nelle aree di pertinenza delle sedi dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato sia responsabile, la garanzia è operante - a parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale - con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 5, art. 5.2.

4.13 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, l'assicurazione è operante con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 5, art. 5.2.

4.14 RESPONSABILITÀ INCROCIATA

Premesso che l'Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad altre ditte regolarmente costituite o ad altre persone, lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che:

- a) sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi, prestatori di lavoro, parasubordinati e Amministratori dell'Assicurato, da dette ditte o persone;
- b) l'Assicurato, i suoi prestatori di lavoro, parasubordinati e Amministratori e dette ditte o persone ed i loro prestatori di lavoro sono considerati terzi tra di loro.

Resta inteso che i massimali esposti e garantiti sono unici anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato con dette ditte o persone o in caso di corresponsabilità di dette ditte o persone tra di loro o comunque di più assicurati .

4.15 DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI

La garanzia viene prestata per i danni provocati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza, a condizione che, dal fatto del non dipendente discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c.

4.16 DANNI SUBITI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI

Sono considerate terzi le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SEZIONE 5 - MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

5.1 MASSIMALI ASSICURATI

Si conviene fra le parti che l'assicurazione deve intendersi prestata con i seguenti massimali:

- Massimale per ogni sinistro Euro 5.000.000,00, con il limite di:
 - Responsabilità civile verso terzi (RCT)
Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà,
 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il sottolimito di € **2.500.000,00** per ciascun prestatore d'opera infortunato.

5.2 LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si conviene fra le parti che l'assicurazione deve intendersi prestata con le franchigie e/o scoperti ed i limiti di indennizzo riepilogati nella successiva tabella.

Art. n.	Garanzia	Scoperto per sinistro %	Franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro (Euro)	Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro)
-	Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	-	€ 500,00 (frontale), salvo le diverse franchigie e/o scoperti previsti per specifiche garanzie, di seguito precisati	-
4.5	Danni da furto con uso impalcature o ponteggi	-	500,00	50.000,00
4.6	Danni da cose in consegna o custodia	-	500,00	50.000,00
4.7	Danni da cedimento o franamento terreno	10	2.500,00	250.000,00
4.8	RC Postuma da lavori installazione e manutenzione	10	2.500,00	100.000,00
4.9	Danni da inquinamento accidentale	10	2.500,00	250.000,00
4.10	Danni da interruzione attività	10	2.500,00	250.000,00
4.11	Danni da incendio	-	2.500,00	2.500.000,00
4.12	Danni ai veicoli	-	500,00	50.000,00
4.13	Danni a condutture ed impianti sotterranei	10	1.000,00	250.000,00

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente: E.R.P. - Edilizia Residenziale Pubblica di Massa Carrara
Via Roma, 30 – Carrara
P.IVA 01095200455

durata del contratto: anni 2
effetto dal: 30/06/2022
prima rata al: -
scadenza il: 30/06/2024
frazionamento: annuale
facoltà rinnovo: assente
facoltà proroga: 180 giorni

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione, non soggetto a regolazione (*), è determinato in base all'elemento delle Retribuzioni Annue Lorde (come definite in polizza) di seguito indicato:

Retribuzioni lorde annue preventivate	Tasso lordo pro mille	Premio lordo (euro)
€ 1.682.385,00		

(*) Il dato di RAL sopra indicato corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e la sua indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio ed il conteggio del premio.

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

La Società

Il Contraente / Assicurato
